



NEWS

Dallo Studio Amato di Roma **09 dicembre 2019**

Invia la dichiarazione solo chi appone il visto

La Risoluzione 99 del 29 novembre 2019 dell'AE.

L'identità di chi appone il visto di conformità deve corrispondere a quella di chi predispone ed invia la dichiarazione, l'AE conferma quanto già si desumeva dalle istruzioni dei modelli di dichiarazione fiscali.

Il mancato adempimento importanti conseguenze ed oneri per le parti:

il contribuente è sanzionabile con una sanzione pari al 30% del credito indebitamente compensato e dovrà produrre idonea garanzia per ottenere il rimborso dei crediti IVA;

il professionista, che ha apposto il visto senza trasmettere la dichiarazione, pagherà le sanzioni per l'infedele rilascio del visto e potrà subire la sospensione o addirittura l'inibizione al rilascio del visto di conformità.

A mente dell'**art. 10 del DL 78/2009 e dell'art. 1 comma 574, della L 147/2013** (come modificati dall'art. 3 DL 50/2017) qualora si utilizzino crediti in compensazione violando gli obblighi di apposizione del visto di conformità, l'AE procederà al recupero delle somme compensate con l'aggravio dei previsti interessi.

L'AE, per quanto concerne le violazioni pregresse, ha assicurato che l'applicazione delle sanzioni verrà valutata caso per caso per verificare la sussistenza di obiettive condizioni di incertezza nel rispetto dell'art. 10 comma 3 dello Statuto del contribuente e dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 472/97.